

# **TRIBUNALE DI FIRENZE**

## **SEZIONE LAVORO**

### **RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**per**

CHIMENTI VINCENZA, nata a Portofino (RI) 19.9.1973 (C.F. CHMVCN73H48G348J), ed ivi residente in Castello Alibonico senza n.c., rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, come da mandato presente nel fascicolo telematico, dagli avv.ti Andrea Pettini (C.F. PTTNDR58T26E291N) e Pietro Rizzo (C.F. RZZPTR71T29D612Z) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via Luca Landucci, 17, i quali indicano, al fine di ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento, il numero di fax 055/677213 e gli indirizzi di posta elettronica certificata andreapettini@pec.ordineavvocatifirenze.it e pietrorizzo@pec.ordineavvocatifirenze.it

**CONTRO**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore in carica.

**FATTO**

1) La ricorrente ha iniziato la sua carriera nell'ambito dell'Amministrazione intimata presentando presso l'Istituto Superiore Majorana di Palermo, nel mese di luglio del 2005, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3<sup>a</sup> fascia per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere e di addetto alle aziende agrarie (doc. 1).

Essa, in particolare, chiedeva di essere inserita nelle graduatorie per i due profili di assistente amministrativo ed assistente tecnico e con riferimento a quest'ultimo profilo allegava, quale titolo di accesso, la licenza di scuola media integrata da un attestato di qualifica professionale di Operatore Computer valido ai sensi della L. n. 845/1978 e rilasciato dal Centro Internazionale di studi ed iniziative "Mediterraneo" di Partinico (doc. 2).

2) Tutto ciò veniva fatto in base a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 9.6.2005 in base al quale (art. 2.5 lett. B), coerentemente con quanto previsto dal CCNL Comparto Scuola 2002/2005, i titoli di accesso per il profilo di assistente tecnico erano, tra gli altri, il "diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978" (doc. 3). La ricorrente veniva così inserita nelle predette graduatorie per il profilo di assistente tecnico area AR02 e AR08.

3) Da allora la ricorrente è sempre rimasta inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3<sup>a</sup> fascia nel profilo di assistente tecnico area AR02 e AR08, atteso che essa ha sempre presentato domanda di inserimento e/o di conferma nelle successive graduatorie che venivano predisposte a cadenza triennale. Avendo inoltre conseguito nell'a.s. 2006/2007 anche il diploma di istruzione secondaria superiore nell'indirizzo di Perito Commerciale e Programmatore (doc. 4), nelle successive domande di inserimento/conferma ha allegato anche tale ulteriore titolo, il che le

ha consentito di essere inserita anche nelle graduatorie di assistente tecnico **AR21** (doc. 5).

4) Come detto, la ricorrente è stata inclusa nelle graduatorie di circolo e di istituto per i predetti profili (AR02 e AR08) ininterrottamente dal 2005 ad oggi. A partire dal triennio 2014-2017, essa è stata inserita nelle graduatorie della provincia di Firenze, essendosi nel frattempo ivi trasferita. La domanda per il triennio 2014-2017 è stata presentata al dirigente scolastico dell'Istituto Magistrale "G. Pascoli" di Firenze (doc. 6) e quella per il triennio 2017-2019 è stata presentata dal dirigente scolastico del Liceo Artistico di Porta Romana di Firenze (doc. 7).

5) Nelle domande di conferma la ricorrente ha sempre fatto presente di essere già inclusa a pieno titolo nelle graduatorie relative al triennio precedente, chiedendo quindi di essere ivi confermata con l'aggiornamento del punteggio in virtù del servizio nel frattempo prestato.

6) In virtù dell'inserimento nella predetta graduatoria (AR02) per il triennio 2017-2019 la ricorrente è stata destinataria di un contratto a tempo determinato dal 15.9.2018 al 31.8.2019 attribuitole dal dirigente scolastico dell'I.I.S. "G. Peano" di Firenze, il quale le consentiva di raggiungere l'anzianità di servizio di 24 mesi necessaria per poter prendere parte al concorso per accedere alle graduatorie permanenti per l'a.s. 2019/2020 nel profilo professionale di assistente tecnico bandito con D.D.R. n. 105 del 20.3.2019 (doc. 8).

7) Essa ha infatti presentato in data 17.4.2019 domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie permanenti per l'a.s. 2019/20 allegando i suoi titoli di studio (sia il diploma di scuola secondaria di secondo grado che l'attestato di qualifica professionale) ed i titoli di servizio (doc. 9).

8) A seguito della pubblicazione delle graduatorie permanenti provvisorie, in cui risultava inclusa al posto n. 6 con punti 26,25 per la sola area AR21 (doc. 10), la ricorrente ha presentato reclamo, così come previsto dall'art. 12 del bando (doc. 10bis). La ricorrente, in particolare, contestava che non fosse stato tenuto conto del fatto che lei era già inclusa a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e d'istituto per le aree AR02, AR08 e AR21, e che in virtù di ciò avrebbe dovuto essere inserita nelle graduatorie permanenti in tutte e tre le aree predette, atteso che, in base all'art. 2.7 del bando, *"Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie"*. Alla luce di ciò la ricorrente riteneva che il diploma di scuola media unito all'attestato di qualifica professionale, titoli che le avevano garantito l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto fin dal 2005 nelle aree AR02 e AR08, avrebbero dovuto garantirle anche l'inserimento nelle graduatorie permanenti nelle stesse aree. Per tale motivo con il suo reclamo chiedeva, oltre alla conferma

nell'area AR21, anche l'inserimento, con analogo punteggio, nelle aree AR02 e AR08.

9) Su tale reclamo l'Amministrazione non si è mai pronunciata.

10) Con decreto n. 5466 del 6.7.2019 il dirigente scolastico dell'Istituto "G. Peano" di Firenze ha, del tutto inaspettatamente, disposto la risoluzione unilaterale del contratto in essere con la ricorrente a decorrere dal 22.7.2019. Tale risoluzione era motivata dal fatto che dall'esame della domanda della ricorrente volta ad essere confermata nelle graduatorie di circolo e d'istituto per il triennio 2017-2019 era emerso che la stessa aveva allegato come titolo di accesso il diploma di scuola secondaria superiore, caratterizzato da un codice (TD05) non utile per l'inclusione nell'area AR02 (quella cui si riferiva il contratto) ma solo nell'area AR21. Ritenuto quindi che la ricorrente non avesse titolo per essere inclusa nelle graduatorie di circolo e d'istituto nell'area AR02, e per essere titolare del predetto contratto, lo stesso veniva risolto. Il servizio prestato dal 15.9.2018 al 22.7.2019 veniva quindi considerato di mero fatto ma non utile a fini giuridici (doc. 11).

11) A seguito di ciò il dirigente dell'U.S.R. Toscana ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura per l'accesso alle graduatorie permanenti. Ciò in quanto, a quello che è stato possibile ricostruire, le mancherebbe il requisito di cui all'art. 2 punto 2 del bando, vale a dire i 24 mesi di servizio in posti corrispondenti al profilo professionale oggetto della procedura (doc. 12). In effetti la

predetta anzianità di servizio veniva raggiunta proprio in virtù del contratto che è stato (illegittimamente, come vedremo) risolto.

12) La ricorrente ha presentato ricorso in opposizione al predetto decreto di esclusione (doc. 13), sul quale non vi è stata ad oggi alcuna decisione pur a fronte del sollecito avanzato da questa difesa (doc. 14).

13) E' divenuto così inevitabile procedere in questa sede, data l'importanza che riveste per la ricorrente essere inserita nelle graduatorie permanenti (da cui, come noto, vengono attinti parte dei soggetti destinatari dell'immissione in ruolo).

### DIRITTO

**1) Quanto all'illegittimità della risoluzione del contratto a tempo determinato da parte del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "G. Peano" di Firenze ed al conseguente diritto della ricorrente di vedersi riconosciuto a tutti gli effetti, sia economici che giuridici, il servizio prestato in virtù di detto contratto nell'a.s. 2018/2019.**

- Si è visto in precedenza che nell'a.s. 2018/2019 la ricorrente è stata destinataria di un contratto a tempo determinato presso l'I.I.S. "G. Peano" di Firenze in qualità di Assistente Tecnico AR 02 e che tale contratto è stato risolto unilateralmente dal Dirigente Scolastico con Decreto n. 5466 del 6.7.2019 sul presupposto che la ricorrente non avrebbe avuto il titolo di studio necessario per essere inclusa nelle relative graduatorie di circolo e di istituto. A seguito di ciò il

servizio prestato dalla ricorrente nel predetto a.s. è stato considerato di mero fatto ma non utile a fini giuridici.

- La suddetta risoluzione unilaterale del contratto era però basata su un presupposto erroneo.

- Innanzitutto deve considerarsi pacifico che la ricorrente all'epoca della stipula del contratto fosse inserita nelle graduatorie di circolo e d'istituto relative al triennio 2017-2019 per l'area AR02. Si è ricostruito in narrativa tutto il percorso in base al quale, dal 2005 in poi, la ricorrente è stata sempre inclusa in quelle graduatorie, pur aggiornate a cadenza trimestrale, per le aree AR02 e AR08, e poi anche AR21. La circostanza è pacifica se non altro perché risulta dal medesimo Decreto n. 5466 del 6.7.2019, ove si dà atto che la ricorrente "è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 44 del CCNL 29.11.2017 in quanto inserita nella graduatoria d'istituto 3^ fascia triennio 2018/2021 degli aspiranti a supplenza in qualità di assistente tecnico per l'area AR02" (doc. 11).

- La risoluzione del contratto è avvenuta in quanto la Dirigente Scolastica, in quello che potrebbe definirsi un eccesso di zelo, è andata ad esaminare la domanda di inserimento dalla ricorrente nelle predette graduatorie, presentata al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico di Porta Romana in data 26.10.2017, da cui risultava che il codice del titolo di studio dichiarato (TD05) non era coerente con l'area AR02 ma solo con l'area AR21. Da ciò la Dirigente ne ha arguito che la ricorrente fosse inserita "abusivamente" nella

graduatoria d'istituto relativa all'area AR02 non avendo il necessario titolo di studio, e che quindi del pari non avesse titolo per essere destinataria del contratto *de quo*.

- In realtà, però, la ricorrente aveva pieno titolo a far parte delle graduatorie di circolo e di istituto per l'area AR02, essendovi inserita fin dal 2005 in virtù di quello che, all'epoca del primo inserimento, era titolo di studio idoneo, vale a dire il diploma di scuola media integrato da un attestato di qualifica professionale specifico ai sensi della L. 845/1978. Basti richiamare a questo proposito il D.M. n. 55 del 9.6.2005 art. 2.5, lettera B (doc. 3) ed il CCNL Comparto Scuola 2002/2005.

- Da allora la ricorrente è rimasta inserita in tali graduatorie per l'area AR02, avendo presentato regolare richiesta di conferma in occasione di tutti gli aggiornamenti successivi avvenuti a cadenza triennale. Ed anche se in seguito il titolo di accesso all'area AR02 è cambiato, essendo divenuto necessario il diploma di scuola secondaria di secondo grado specifico, la ricorrente ha potuto mantenere la sua posizione in virtù di quanto costantemente previsto dalle norme che hanno regolato gli aggiornamenti delle predette graduatorie, le quali hanno sempre previsto (si veda a questo proposito, in quanto paradigmatico, l'art. 2.7 dell'O.M. n. 21 del 2009) che "Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3<sup>a</sup> fascia vigenti al momento della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo



**profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie".**

- Alla luce di ciò la ricorrente, essendo pacificamente in possesso del diploma di scuola media integrato dall'attestato di qualifica professionale specifico, titolo che a suo tempo le garantì l'inserimento nella graduatoria del 2005 per l'area AR02 (ed anche per l'area AR08), ha avuto diritto affinché tale titolo fosse considerato utile anche in occasione di tutti i successivi aggiornamenti.

- E' quindi provato che **sussistevano tutti i presupposti per la stipula del contratto poi erroneamente risolto dalla Dirigente Scolastica dell'I.I.S. "G. Peano" di Firenze, ed essendo stato prestato regolarmente il servizio per quasi tutto l'anno scolastico (dal 15.9.2018 al 22.7.2019), lo stesso deve essere considerato pienamente valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, ivi compresa la maturazione del punteggio ai fini dell'inserimento in graduatoria.**

- La risoluzione è stata dovuta ad un mero equivoco, in quanto nella domanda relativa al triennio 2017-2019, verosimilmente per un mero errore materiale, la ricorrente come titolo di accesso al profilo di assistente tecnico ha indicato il solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito nell'a.s. 2006/2007 e non anche il diploma di scuola media integrato dall'attestato di qualifica professionale che a suo tempo le garantì l'inserimento nell'Area AR02 e AR08. Il primo titolo, individuato dal codice TD05 è effettivamente utile solo per l'area AR21, mentre il secondo,

caratterizzato dal codice RRC1, è utile per le aree AR02 e AR08 (doc. 15). La Dirigente Scolastica ha voluto effettuare una verifica sulla domanda presentata nel 2017 dalla ricorrente senza però chiedersi ed approfondire come la ricorrente stessa fosse inserita nelle graduatorie per l'area AR02: se lo avesse fatto si sarebbe resa ben conto del possesso del necessario titolo.

- Va detto, per completezza, che la Dirigente Scolastica dell'I.I.S. "G. Peano" anche in seguito ha confermato questa sua tendenza ad equivocare gli atti pregressi, e peraltro sempre a danno della ricorrente. Basti pensare che con decreto n. 5500 dell'8.1.2020 ha provveduto ad una rettifica, in negativo, del punteggio della ricorrente nelle graduatorie di circolo e d'istituto 2017/2019, cosa che avrebbe comportato la risoluzione del contratto a tempo determinato attualmente in essere (doc. 16). Successivamente, resasi conto dell'errore commesso, la Dirigente Scolastica ha provveduto ad annullare in autotutela detto decreto ed a restituire alla ricorrente i punti illegittimamente sottratti in precedenza (docc. 17-18). Tutto ciò ha comunque generato confusione, ancora oggi non risolta (doc. 19).

- Si chiede pertanto che l'Amministrazione intimata venga condannata, previa disapplicazione degli atti con ciò incompatibili, al riconoscimento del servizio prestato nell'a.s. 2018/2019 come utile sia a fini economici che giuridici, con maturazione della relativa anzianità e del relativo punteggio e con conseguente aggiornamento di tutte le graduatorie (di circolo e d'istituto e/o permanenti) in cui tale punteggio rileva.

- Si chiede altresì che l'Amministrazione venga condannata:
  - a) a riconoscere alla ricorrente gli effetti giuridici per l'intera durata del contratto illegittimamente risolto (dal 15.1.2018 al 31.8.2019);
  - b) a versare a titolo di risarcimento del danno la retribuzione per il periodo 22.7.2019 – 31.8.2019. Ciò in quanto, come noto, in mancanza della prestazione del servizio per responsabilità dell'Amministrazione datrice di lavoro non spetta la retribuzione (che ha carattere corrispettivo) ma solo un risarcimento del danno comunque parametrato alla retribuzione persa.

xxxx

**2) Quanto al diritto della ricorrente ad essere ammessa alla procedura indetta con Decreto dell'U.S.R. Toscana n. 105 del 20.3.2019.**

● Si è visto in precedenza che la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura indetta con Decreto dell'U.S.R. Toscana n. 105 del 20.3.2019 e volta all'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 D.Lgs. 297/1994. Si tratta, come noto, delle graduatorie da cui si attinge per la stipula di contratti a termine di lunga durata e, soprattutto, per una quota delle immissioni in ruolo.

● In base al bando (doc. 8) i requisiti per poter ottenere l'inclusione in tali graduatorie erano, in particolare, i seguenti:

1) essere in servizio in qualità di personale A.T.A. a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre (in questo caso

Firenze) o comunque essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

**2) avere una anzianità di almeno due anni di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto;**

**3) essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati dall'art. 2.3 del bando (diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale).**

• Anche in questo caso l'art. 2.7 prevedeva che **"Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3<sup>a</sup> fascia vigenti al momento della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie"**.

• La ricorrente al momento della presentazione della domanda (17.4.2019) **era in possesso di tutti questi requisiti**. Infatti:

**1) era in servizio presso l'I.I.S. "G. Peano" di Firenze in qualità di Assistente Tecnico area AR02 in virtù di contratto a t.d. valido dal 15.9.2018 al 31.8.2019; e comunque era inserita nelle graduatorie di circolo e d'istituto per il medesimo profilo;**

**2) in virtù del contratto in corso con l'I.I.S. "G. Peano" aveva maturato i 24 mesi di servizio nel profilo per cui concorreva;**

**3) era in possesso del titolo di studio necessario, costituito sia dal diploma di maturità conseguito nell'a.s. 2006/2007 (valido per l'area**

AR21) sia dal diploma di scuola media integrato dall'attestato di qualifica professionale (valido per le aree AR02 e Ar08) in virtù del quale era stata inserita nelle graduatorie di circolo e d'istituto fin dal 2005 .

- Tanto ciò è vero che nelle graduatorie provvisorie permanenti risultava inserita al posto n. 6 dell'area AR21 con punti 26,25 (doc. 10). Avverso tali graduatorie la ricorrente ha proposto tempestivo reclamo per contestare la mancata inclusione anche nelle graduatorie relative all'area AR02 e AR08 (doc. 11).

- Al di là del numero di graduatorie in cui avrebbe dovuto essere inserita, cosa su cui torneremo dopo, è evidente che l'essere stata inserita nella graduatoria relativa all'area AR21 dimostra che – almeno con riferimento ad essa – l'Amministrazione aveva rilevato come sussistenti tutti i necessari requisiti.

- Solo con provvedimento del 15.7.2019 (doc. 12) la ricorrente è stata esclusa dall'intera procedura – quindi anche per la graduatoria dell'area AR21 – in conseguenza del fatto che nel frattempo con decreto n. 5466/2019 era stato risolto il contratto in essere con l'I.I.S. "G. Peano" e che pertanto non sussisteva più il requisito di cui all'art. 2, punto 2, del bando (anzianità di servizio di due anni).

- Dal momento che, come visto in precedenza, la risoluzione è stata erronea e che il servizio prestato dalla ricorrente nell'a.s. 2018/2019 deve essere considerato valido sia fini economici che giuridici, l'esclusione dalla procedura di cui al bando n. 105 del 20.3.2019 è del pari illegittima.

- In effetti, come ben risulta dalla domanda presentata dalla ricorrente (doc. 9), essa al momento della sua presentazione aveva svolto i seguenti periodi di servizio nel profilo di Assistente Tecnico:

1) n. 45 giorni presso l'I.T.I.S. "A Volta" di Palermo nell'a.s. 2005/2006;

2) n. 5 giorni presso l'I.I.S. "F. Enriques" di Castelfiorentino (FI) nell'a.s. 2015/2016;

3) n. 7 mesi e 20 giorni presso l'I.S. "Machiavelli" di Firenze nell'a.s. 2016/2017;

4) n. 11 mesi e 9 giorni presso il Liceo Artistico Porta Romana e S.F. di Firenze nell'a.s. 2017/2018;

5) n. 7 mesi e 3 giorni presso l'I.I.S. "G. Peano" di Firenze nell'a.s. 2018/2019.

Il tutto **superando ampiamente i 24 mesi** prescritti dal bando. Il mancato riconoscimento a fini giuridici del servizio prestato nell'a.s. 2018/2019 ha fatto venire meno tale presupposto ed ha determinato l'esclusione della ricorrente dalla procedura volta all'inserimento nelle graduatorie permanenti.

- Va da sé che all'auspicato accoglimento della domanda di cui al precedente punto 1), con riconoscimento degli effetti giuridici al servizio prestato presso l'I.I.S. "G. Peano" nell'a.s. 2018/2019, conseguirebbe anche il riconoscimento del diritto della ricorrente all'inclusione nelle graduatorie permanenti, quantomeno quella relativa all'area AR21 nella quale era già stata inclusa e dalla quale è stata depennata in virtù del decreto n. 4630 del 15.7.2019 (doc. 12).

**3) Quanto al diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie permanenti anche nelle aree AR02 e AR08.**

- Si è visto in precedenza come la ricorrente, prima della ingiusta esclusione dalla procedura, fosse stata inserita nelle graduatorie permanenti provvisorie 2019 per il profilo di Assistente Tecnico al posto n. 6 con punti 26,25 con riferimento alla sola area AR21 (doc. 10) e come avesse presentato reclamo rivendicando anche l'inserimento nelle aree AR02 e AR08 (doc. 10bis).

- L'Amministrazione non ha mai spiegato per quale motivo essa sia stata inserita solo nella graduatoria relativa all'area AR21; certo è però che essa aveva ed ha titolo ad essere inserita nelle graduatorie per tutte e tre le aree (AR02; AR08 e AR21). Infatti:

**1)** essa faceva parte delle graduatorie di circolo e d'istituto anche per le aree AR02 e AR08 fin dal 2005;

**2)** in virtù dell'art. 2.7 del bando *"Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3<sup>a</sup> fascia vigenti al momento della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie"*.

La ricorrente, essendo in possesso tanto del titolo utile per l'inserimento nell'area AR21 (diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito nell'a.s. 2006/2007), quanto del titolo utile per l'inserimento nelle aree AR02 e AR08 (diploma di scuola media integrato dall'attestato di qualifica professionale specifico), ed

avendoli peraltro dichiarati nella domanda, doveva e deve essere inserita in tutte e tre le graduatorie permanenti con analogo punteggio (26,25).

XXXX

#### **4) Quanto al risarcimento del danno.**

- Come noto, dalle graduatorie permanenti l'Amministrazione attinge per la stipula di contratti a tempo determinato di lunga durata e, soprattutto, per una quota delle immissioni in ruolo.
- Da ciò deriva che la mancata inclusione nelle graduatorie *de quibus* è estremamente pregiudizievole per la ricorrente, che rischia di non vedersi attribuiti incarichi a tempo determinato di lunga durata o addirittura l'agognata immissione in ruolo.
- Si chiede pertanto fin d'ora che ove al momento della decisione dovesse risultare che la ricorrente, in base al posto in graduatoria che le sarebbe spettato, avrebbe già ottenuto l'immissione in ruolo, l'Amministrazione sia condannata non solo a disporre tale immissione con effetti giuridici da quando sarebbe spettata, ma anche a riconoscere un risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni non percepite a causa del ritardo nell'assunzione, detratto l'eventuale *aliunde perceptum*.
- Ciò in quanto, come noto, la retrodatazione dell'immissione in ruolo non può avvenire che con effetti giuridici, mentre quelli economici decorrono necessariamente dalla presa di servizio effettivo. La differenza può quindi essere colmata solo tramite un risarcimento del danno. Da qui la presente richiesta, che dovrà



necessariamente essere precisata in corso di causa alla luce degli sviluppi che interverranno.

**P.Q.M.**

si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, voglia, **previa se del caso disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti amministrativi a ciò ostativi:**

- **accertare e dichiarare** l'illegittimità e/o erroneità della risoluzione unilaterale del contratto disposta dalla Dirigente Scolastica dell'I.I.S. "G. Peano" di Firenze con Decreto n. 5466 del 6.7.2019 e per l'effetto **condannare** l'Amministrazione intimata a riconoscere come utile a tutti gli effetti, giuridici ed economici, ed ai fini della maturazione del punteggio in tutte le graduatorie ove esso rilevi, il servizio prestato presso il suddetto Istituto dalla ricorrente nell'a.s. 2018/2019 dal giorno 15.1.2018 al 22.7.2019;
- **condannare** l'Amministrazione intimata a riconoscere alla ricorrente gli effetti giuridici per tutta la durata del contratto che è stato illegittimamente risolto, quindi fino al 31.8.2019;
- **condannare** l'Amministrazione intimata a risarcire il danno subito dalla ricorrente a causa dell'illegittima risoluzione del predetto contratto in misura pari alle retribuzioni perse nel periodo 22.7.2019 – 31.8.2019;

**E CONSEGUENTEMENTE:**

- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad essere ammessa alla procedura bandita con Decreto del Dirigente dell'U.S.R. Toscana n. 105 del 20.3.2019 e ad essere inserita nelle graduatorie

permanenti della provincia di Firenze del personale A.T.A., profilo Assistente Tecnico, aree AR02, AR08 e AR21 e/o in quelle o quella di tali graduatorie ritenute/a spettanti/e all'esito del giudizio, con il punteggio di 26,25 o con il diverso punteggio che emergerà all'esito del giudizio, con condanna dell'Amministrazione intimata a provvedere di conseguenza, se del caso anche procedendo all'immissione in ruolo, con effetti giuridici dal momento in cui sarebbe maturato il relativo diritto in base alla posizione di graduatoria spettante alla ricorrente ed economici dall'effettiva presa di servizio.

- condannare l'Amministrazione intimata al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non percepite dalla ricorrente, detratto l'aliunde perceptum, dal momento in cui le sarebbe spettata l'immissione in ruolo e quello in cui tale immissione verrà riconosciuta all'esito del presente giudizio, con relativa presa di servizio, e/o nella diversa misura che risulterà all'esito del giudizio e/o ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese.

Si producono i seguenti documenti: 1) Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto 14.7.2005; 2) Diploma di licenza media ed attestato di qualifica professionale; 3) D.M. n. 55 del 9.6.2005; 4) Diploma di istruzione secondaria superiore; 5) Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del 15.12.2011; 6) Domanda di conferma nelle graduatorie di circolo e di istituto 3.10.2014; 7) Domanda di conferma nelle graduatorie di circolo e

d'istituto; 8) Decreto U.S.R. Toscana n. 105 del 20.3.2019; 9) Domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie permanenti a.s. 2019/2020; 10) Graduatorie permanenti provvisorie; 10bis) Reclamo avverso graduatorie provvisorie; 11) Decreto Dirigente Scolastico I.I.S. "G. Peano" n. 5466 del 6.7.2019; 12) Decreto U.S.R. Toscana n. 4630 del 15.7.2019; 13) Ricorso in opposizione al decreto n. 4630 del 15.7.2019; 14) Nota avv. Pettini 17.9.2019; 15) Tabella titoli/laboratori assistenti tecnici; 16) Decreto Dirigente Scolastica dell'Istituto "G. Peano" n. 5500 dell'8.1.2020; 17) Decreto Dirigente Scolastica dell'Istituto "G. Peano" n. 5505 del 18.1.2020; 18) Decreto Dirigente Scolastica dell'Istituto "G. Peano" n. 5513 del 24.1.2020; 19) Nota della Dirigente Scolastica del Liceo Statale "G. Pascoli" di Firenze prot. n. 797 dell'1.2.2020.

Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile. Il contributo unificato è pertanto pari ad euro 259,00.

Firenze, 3.2.2020

F.to Avv. Andrea Pettini

F.to Avv. Pietro Rizzo

